

DELIBERA N. 65/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LOCRI (REGGIO
CALABRIA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 322 del 25 novembre 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 gennaio 2020 le consultazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria;

VISTA la delibera n. 464/19/CONS del 27 novembre 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna e della Regione Calabria, fissate per il giorno 26 gennaio 2020”*, la quale rinvia alla disciplina contenuta nella delibera n. 43/19/CONS del 7 febbraio 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo 2019”*;

VISTE le note del 27 gennaio 2020 (rispettivamente prot.lli n. 36303 e n. 36843) ed in particolare del 29 gennaio seguente (prot. n. 40617), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Calabria ha trasmesso le conclusioni istruttorie assunte in data 28 gennaio 2020 relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Locri (Reggio Calabria) a seguito della segnalazione del Movimento civico *“Scelgo Locri”* – trasmessa dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 24 gennaio 2020 unitamente ai chiarimenti dell’Ente e ad una copia dell’articolo pubblicato sulla Gazzetta del Sud in pari data - con la quale si asserisce la presunta violazione

dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune per attività di comunicazione istituzionale non conformi all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto *“a molti cittadini Locresi è stata recapitata la notte scorsa [22 gennaio 2020] una lettera imbustata in cui si dà atto che l'Amministrazione comunale è scesa direttamente in campo nella competizione elettorale del prossimo 26 gennaio candidando il Vicesindaco...”*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 24 gennaio 2020, con sollecito del 27 gennaio seguente, considerando che *“il volantino/lettera contestato/a reca l'indicazione del sostegno dell'Amministrazione comunale al candidato Sainato ed è sottoscritto dal Dott. Giovanni Calabrese, questi, sebbene non si qualifichi come tale, si esprime chiaramente, nella prima parte dello stesso documento, quale portavoce dell'Ente”*, ha ritenuto l'attività di comunicazione del Comune non conforme al dettato di cui all'articolo 9 ed ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 28 gennaio 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Locri dott. Giovanni Calabrese, nel riscontrare tardivamente la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha precisato quanto segue:

- *nella fattispecie contestata non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 9 della Legge 28/2000. [...] La comunicazione contestata afferisce il gruppo consiliare “Tutti per Locri” che non può annoverarsi tra le pubbliche amministrazioni; si tratta di un soggetto politico che ha partecipato alle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del consiglio comunale e tra le cui fila annovera un candidato al consiglio regionale;*
- *i gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale come più volte esplicitato dalla giurisprudenza e dai pareri del Ministero dell'Interno;*
- *come evidenziato alla Prefettura di Reggio Calabria [...] il sottoscritto quale componente di un gruppo Consiliare e non nella qualità di Sindaco, nel trasmettere privatamente una nota ai cittadini, non attraverso emittenti televisive e radiofoniche, ma attraverso il recapito a domicilio, non ha utilizzato alcuna forma istituzionale bensì la carta intestata del gruppo consiliare da considerare quale semplice movimento politico;*
- *infine, come precisato nei chiarimenti forniti dall'Ente alla Prefettura di Reggio Calabria, la lettera in questione è stata inviata dal Gruppo Consiliare di maggioranza “senza alcun onere per l'amministrazione comunale”;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RITENUTO che la pubblicazione dell’articolo sulla Gazzetta del Sud del 24 gennaio 2020 dal titolo *“Comune in campagna elettorale Il prefetto dovrebbe intervenire”* esula dal campo dell’applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto espressione della libertà di cronaca e di commento a mezzo stampa;

PRESA VISIONE della lettera indirizzata alle famiglie residenti nel Comune di Locri, allegata alla documentazione istruttoria, che reca la firma di Giovanni Calabrese, il logo della lista *“Tutti per Locri Calabrese Sindaco”* e della lista Fratelli d’Italia, la dicitura *“Elezioni regionali Calabria 26 gennaio 2020 vota Raffaele Sainato”*, nonché espressioni del seguente tenore *“Cari cittadini di Locri, come tutti ormai sapete, l’Amministrazione comunale è scesa direttamente in campo nella competizione elettorale del prossimo 26 gennaio, candidando il Vicesindaco Raffaele Sainato nella lista Fratelli d’Italia con Jole Santelli Presidente”* e *“Oggi vi chiedo di dare fiducia una volta di più al nostro progetto per Locri e per la Locride e di sostenere con convinzione e determinazione il Vicesindaco Raffaele Sainato, che in questi anni si è distinto al mio fianco per impegno, capacità e competenza”*;

RITENUTO che l’applicazione del divieto declinato all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una *“Pubblica Amministrazione”*, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

RILEVATO che l’attività di comunicazione segnalata non è stata realizzata dal Comune di Locri attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal Gruppo Consiliare *“Tutti per Locri”*, come rappresentato nella memoria difensiva dell’Ente, il quale non è organo rappresentativo dell’Ente;

RITENUTO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO tuttavia che la lettera in questione, pur provenendo formalmente dal Gruppo consiliare "*Tutti per Locri*" di cui utilizza il logo, è attività presumibilmente imputabile al Comune di Locri, in quanto il Sindaco Calabrese esterna la posizione dell'Amministrazione in ordine alla campagna regionale del 26 gennaio 2020, sia sostenendo nella qualità istituzionale il candidato Vicesindaco Raffaele Sainato, altro rappresentante dell'Ente, sia fornendo esplicitamente un'indicazione di voto, in modo tale che la comunicazione realizzata assuma una chiara ed evidente finalità propagandistica;

RAVVISATA la riconducibilità di tale comunicazione al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, ricadendo nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria del 26 gennaio 2020, essendo stata inviata – come dichiarato dal Sindaco di Locri – "*al domicilio dei cittadini, senza alcun onere per l'amministrazione comunale... in appoggio politico al vicesindaco, candidato al Consiglio regionale della Calabria nella lista Fratelli d'Italia*";

RILEVATO pertanto che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Locri appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, pur riportando i loghi del Gruppo Consiliare e di Fratelli d'Italia e non quello dell'Ente, il tenore delle espressioni utilizzate ne evidenzia un fine chiaramente propagandistico da parte dell'Amministrazione comunale a favore della candidatura del Vicesindaco Raffaele Sainato attraverso una chiara indicazione di voto;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale lettera oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*", ai sensi del quale "*All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»»;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Locri di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della lettera inviata ai cittadini dal Gruppo Consiliare "*Tutti per Locri*", durante la campagna per le elezioni regionali della Calabria ed avente ad oggetto il sostegno alla candidatura regionale del Vicesindaco Sainato e l'invito al voto, a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Locri e al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ff.*
Nicola Sansalone